



# COMUNE DI SAVONA

Rip. VI Sez. IG | Cat. 4 Cl. 5 Fasc. 30

Spedita alla Prefettura

Il \_\_\_\_\_ Prot. N. \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N. 29

ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

nella seduta del 26 APRILE 1968

**OGGETTO:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'IGIENE DEL SUOLO, DELL'ABITATO E DELL'EDILIZIA.

L'anno millenovecentosessanta otto il giorno ventisei  
del mese di aprile, alle ore 21,30, in Savona, nella  
Sala consiliare del civico Palazzo, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle  
norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria  
ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri (P):

N.	Cognome e Nome	Presenti (P)	Assenti (A)	N.	Cognome e Nome	Presenti (P)	Assenti (A)
1	AGLIETTO Andrea	P		21	NOBERASCO Giuseppe	P	
2	AIOLFI Luciano	P		22	PASTORE Aldo	P	
3	ARGENTA Mario		A	23	PERELLI Corrado	P	
4	ASSERETO Gerolamo	P		24	PERSICO Giuseppe	P	
5	ASTENGO Agostino	P		25	PUGLIARO Celestino	P	
6	BARILE Adolfo	P		26	RANDACIO Emilio	P	
7	BERRETTA Franco	P		27	REBUFELLO Giuseppe	P	
8	BRAMANTE Renato	P		28	RONCALLO Olga	P	
9	CALANDRONE Pacifico		A	29	ROSATI Osvaldo	P	
10	CALVI Antonio	P		30	ROSSO Giambattista		A
11	CAROSSINO Angelo	P		31	RUSSO Giovanni	P	
12	CATERA Umberto	P		32	SACCO Domenico	P	
13	CERRATO Sergio	P		33	SCARDAONI Umberto		A
14	CUNEO Salvatore	P		34	TARAMASSO Pietro	P	
15	DI NITTO Francesco	P		35	TRUCCO Guido	P	
16	DRAPERI Alfredo	P		36	URBANI Giovanni B.		A
17	FASSIO Romano	P		37	VARALDO Franco	P	
18	IMOVIGLI Santo	P		38	VEIRANA Francesco	P	
19	MAGNONE Davide	P		39	ZANELLI Carlo	P	
20	MARTINENGO Benedetto	P		40	ZUNINI Luisa	P	
TOTALE N.						35	5

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig.  
**MARTINENGO avv. Benedetto** nella qualità di  
**SINDACO**, alla quale assiste il Segretario Generale  
sig. **CONTE dr. Egidio**

IL PRESIDENTE

dichiara quindi aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori:

- 1 -
- 2 -
- 3 -

## IL PRESIDENTE

enuncia l'argomento, indi dà la parola al relatore Perelli prof. Corrado, Assessore all'Igiene il quale illustra il provvedimento proposto dalla Giunta Municipale;

## IL CONSIGLIO

Udito il relatore,

Richiamato il provvedimento dal Consiglio comunale n.220 in data 7.I. 7.63 approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 11.IO.63 al n. 28461/2167, con il quale veniva deliberato il nuovo Regolamento di Igiene del suolo, dell'abitato e dell'edilizia;

Atteso che la Prefettura di Savona con nota n.4455 in data 8.2.1968 ha comunicato che il Ministero della Sanità in sede di omologazione del citato regolamento ha formulato le seguenti osservazioni:  
ART. 68 - comma 3° - a norma dell'art.110 delle I.M. 20.6.1896, i pozzi neri devono avere pareti a fondo dello spessore di almeno m.0,50 e devono essere coperti a volta, con canna di ventilazione fino al tetto;

ART. 80 - comma 1° - le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di m.25 dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture di acqua potabile (V.art.54 D.P.R. 19.3.1956 n.303);

ART. 84 - deve essere integrato a norma dell'art.48 del citato D.P.R. n. 303;

ART. 96 - comma 1° - l'art.262 del T.U. delle LL.SS. é stato abrogato dall'art.20 della legge 30.4.1962, n.283; la materia é attualmente disciplinata dall'art.14 della citata legge 1962/283;

Ritenuta pertanto la necessità di accogliere le osservazioni sopra citate, apportando al regolamento in oggetto le relative rettifiche;

Con voto unanime e palese,

D e l i b e r a



di accogliere le osservazioni formulate dal Ministero della Sanità in ordine al regolamento in oggetto, modificando gli articoli 68, 80, 84, 96, per cui il nuovo testo completo dei medesimi risulta essere il seguente:

ART. 68 - I pozzi neri non potranno essere messi in opera se non dopo ispezione eseguita a cura dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Ufficiale Sanitario.

- I pozzi neri dovranno essere costruiti a perfetta tenuta, con gli angoli arrotondati a fondo concavo, esclusi per qualsiasi ragione quelli a fondo filtrante.

Avranno pareti a fondo di almeno m. 0,50 e devono essere coperti a volta, con canna di ventilazione fino al tetto; costruiti in buona muratura con malta idraulica impermeabile e intonacati a cemento.

- Devono avere uno spessore di cm. 40. I pozzi neri non devono essere muniti di affioratori che ne riversino il contenuto nelle condutture stradali dell'acqua piovana.

- La loro capacità deve essere non inferiore a mc. 0,5 per persona, l'apertura per l'estrazione dei materiali luridi deve corrispondere possibilmente nel mezzo della volta ed avere il diametro di almeno cm. 50. La bocca di spurgo del pozzo nero deve essere sempre tenuta ermeticamente chiusa con coverchio di ferro o di pietra.

ART. 80 - Le concimaie nei cascinali dovranno essere costruite in muratura col fondo e le pareti impermeabili: saranno provviste di pozzetto impermeabile per la raccolta dei liquidi e dovranno trovarsi a distanza non minore di metri 10 dalle abitazioni e dai pozzi.

- La superficie della platea e la capacità dei pozzetti di raccolta saranno stabiliti volta per volta a giudizio degli Uffici competenti in relazione al numero degli animali ricoverati.

- I mucchi di letame e di ogni altra sostanza putrescibile sono ammessi soltanto in aperta campagna, a distanza non minore di m. 25 dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture di acqua potabile.

Aut. 292  
Ufficio Tecnico  
C. 14

ART. 84 - Chiunque intende esercitare o rilevare una fabbrica, laboratorio, manifattura, industria ecc. deve darne comunicazione scritta al Sindaco il quale farà accertare dall'Ufficiale Sanitario se siano osservate tutte le norme d'Igiene per tale attività e se le stesse presentino o meno pericolo di insalubrità o molestia per il personale addettovi o per il vicinato.

Devono essere inoltre osservate le norme previste dall'art. 48 del D.P.R. 19-3-1956 n. 303.

Di tali accertamenti viene rilasciata apposita dichiarazione al fine di ottenere l'autorizzazione di esercizio.

ART. 96 - Il personale addetto alle cucine è soggetto a visita sanitaria, ai sensi dell'art. 14 della legge 30-4-1962 n. 283, da rinnovarsi annualmente, anche per l'esclusione dello stato di portatore dei germi delle infezioni intestinali o produttori di enterotossine.

- Deve altresì essere assoggettato ogni anno alla vaccinazione antitifica per via ipodermica.

- Tale personale deve curare in massimo grado la pulizia della persona e indossare sopravvesti o giacche e copricapo bianchi, da cambiare frequentemente.

- Saranno allontanati dal lavoro coloro che presentano manifestazioni di infezioni cutanee o di forme morbose di natura contagiosa o sospetta.